

Etichetta Nutrizionale: dal 13 dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue

Valore energetico (Kcal)	822
Valore energetico (KJ)	3378
Proteine (g)	0
Carboidrati (g)	0
Grassi (g)	95,3
di cui saturi (g)	15,1
monosaturi (g)	87,1
polisaturi (g)	9,1
Colesterolo (mg)	0
Sodio (g)	0
Potassio (g)	0

Il prossimo 13 dicembre sarà il termine ultimo per l'adeguamento delle etichette dei prodotti alimentari al regolamento UE 1169/11.

Infatti, per tutti gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, scatta l'obbligo di inserire una "Dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o sull'etichetta degli alimenti preconfezionati.

Secondo le nuove disposizioni, la "**dichiarazione nutrizionale**" obbligatoria indicherà il **contenuto energetico** e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile **sull'imballaggio**. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni.

Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono:

- valore energetico
- grassi
- grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine e sale.

Il Regolamento 1169 all'allegato V definisce i casi in cui non è obbligatorio indicare la tabella nutrizionale:

- i prodotti non trasformati che comprendono un solo

- ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- **i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente** a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
 - le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi
 - le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele, il sale e i succedanei del sale
 - gli edulcoranti da tavola
 - i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati
 - le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè
 - gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi
 - gli aromi e gli additivi alimentari
 - i coadiuvanti tecnologici
 - gli enzimi alimentari e i lieviti
 - la gelatina e i composti di gelificazione per marmellate
 - le gomme da masticare
 - gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm e quelli, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
 - Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4). Per le bevande con

tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico